

tutela dell'ambiente (in relazione alle finalità ed alle motivazioni perseguite dal Legislatore nazionale) che limitano l'esercizio della potestà legislativa di tutte le regioni ed il cui rispetto si impone pertanto anche ai legislatori del regioni a statuto speciale (cfr. *ex multis* **Corte Cost., 1° luglio 2010, n. 233**).

In altri termini, la L. n. 157/1992 si pone come legge statale fondamentale che richiede l'attuazione **UNIFORME** su tutto il territorio dei principi da essa dettati, oltretutto omogeneità delle procedure, attraverso un'attività di indirizzo e di coordinamento dello Stato che è essenzialmente tecnica, mentre alle regioni compete lo svolgimento di tali principi in relazione alle peculiarità delle esigenze locali, di guisa da renderli operativi (e non puramente teorici).

A titolo esemplificativo, si consideri che alle Regioni (sia a statuto speciale che ordinario) è demandato un importante ruolo in materia di controllo e di gestione faunistico-venatoria (cfr. anche premesse del parere ISPRA del 22 maggio 2014 sul calendario venatorio siciliano), ma tale autonomia gestionale - quanto alla determinazione delle specie cacciabili, nonché ai periodi e alle modalità di prelievo venatorio - trova i suoi limiti intrinseci negli **obiettivi primari ed insopprimibili** della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (quali valori costituzionalmente protetti), per cui ben può la regione variare i periodi di caccia per determinate specie, **purché predisponga in via preventiva adeguati e sostenibili piani di prelievo in relazione alla singola specie** (cfr. art. 18, comma 2, e art. 19 L. n. 157).